

ALLEGATO N° 1

CAPITOLATO SPECIALE DI ONERI per la somministrazione di gasolio per autotrazione

Art.1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, con carattere di somministrazione, di gasolio ad uso autotrazione costituente il fabbisogno della "Lamarca" per il periodo dal 01 aprile 2010 al 30 settembre 2010". Lamarca S.p.A. si riserva comunque la facoltà di prorogare la fornitura sino al 31 marzo 2011.

Il presente capitolato fissa le condizioni e le clausole disciplinanti l'appalto stesso per tutta la sua durata.

Eventuali deroghe saranno ammesse solo in presenza di fatti sopravvenuti ed in ogni caso con il consenso delle due parti contraenti.

Sono fatte salve le deroghe concernenti la tutela di interessi pubblici.

Art.2 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Il gasolio per autotrazione dovrà essere conforme, quanto a composizione e caratteristiche, alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia e alle norme UNI-EN 590/2000, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti come previsto dalla Direttiva Comunitaria 2003/17/CE.

In ogni caso il gasolio dovrà rispettare i seguenti parametri:

Caratteristiche	Unità di misura	Valore Minimo	Valore Massimo
Densità a 15°	Kg/m3	820	845
Numero di cetano	EN ISO 5165:98	51.0	
Indice di cetano	EN ISO 4264:95	46.0	
<u>Distillazione:</u>			
Recuperato a 150° C			2
Recuperato a 250° C	% v/v		<65
Recuperato a 350° C.	% v/v	85	
Punto del 95% A° C.	° C.		360
Punto di Infiammabilità	° C.	56	
Idrocarburi aromatici policiclici	% m/m		11
Viscosità	mm2/sec	2.00	4.50
Punto di nebbia invernale	° C.		0
Tenore di zolfo	mg/Kg		50
CFPP dal 16.3 al 14.11	° C.		-2
CFPP dal 15.11 al 15.3	° C.		-12
Corrosione su rame (3 h a 50°C.)	indice		1
Res. Carbonio (su res. 10%)	% m/m		0.15
Acqua	mg/Kg		200
Ceneri	% m/m		0.01
Potere lubrificante	µm		460
Stabilità all'ossidazione	g/m3		20.0
Contaminazione totale	mg/Kg		15

Il gasolio del tipo a "basse temperature" dovrà essere conforme alle norme EN 228 – 589 – 590 con un punto di congelamento non inferiore a -21° C, punto di scorrimento non inferiore a -7° C, valore del parametro CFPP (filtrabilità a freddo) non inferiore a -12° C.

La rispondenza del gasolio ad eventuali norme europee non esime la ditta assegnataria dal rispetto delle caratteristiche fissate dalla tabella succitata e/o da quelle eventualmente fissate dalla Società

Resta salvo in ogni caso l'onere da parte della ditta assegnataria, senza alcun compenso aggiuntivo, di adeguare il prodotto alle eventuali prescrizioni modificative che venissero introdotte da provvedimenti di carattere legislativo, qualora detti provvedimenti trovassero applicazione nel periodo di vigenza del contratto di fornitura..

La quantità di gasolio oggetto della somministrazione, che ha valore puramente indicativo, è di circa litri **2.000.000 (duemilioni)** a valere per il periodo 1° aprile 2010 – 30 settembre 2010. Lamarca S.p.A. si riserva comunque la facoltà di prorogare la fornitura sino al 31 marzo 2011 per ulteriori **2.000.000 (duemilioni)** litri circa.

per i circa 6 mesi a riferimento, da consegnare agli impianti aziendali esclusivamente mediante autobotte dotata di contatore volumetrico.

Luoghi di consegna – quantità – periodicità – capacità impianti

Via Lungo Sile Mattei , 29 – Treviso

Telefono 0422/577386 - 0422/577512 – Fax 0422/590982.

Quantità di Consegna: circa 36.000 litri,

Periodicità: ogni 6 (sei) giorni circa,

Capacità impianto: 80.000 litri (ottantamila) complessivi.

Via Maggior Piovesana, 49 – Conegliano

Telefono 0438/21633

Quantità di Consegna: circa 18.000 litri,

Periodicità: ogni 08 (otto) giorni circa,

Capacità impianto: 40.000 litri (quarantamila) complessivi.

V.le della Stazione, 1 – Montebelluna

Telefono 0423/604301

Quantità di Consegna: circa 9.000, 13.000 litri,

Periodicità: ogni 08 (otto) giorni circa,

Capacità impianto: 25.000 litri (venticinquemila) complessivi.

Tempo di preavviso per la fornitura: 48 ore a mezzo fax

Orario apertura impianti dal lunedì al venerdì (escluso festivi):

- Treviso, dalle 14.15 alle 16.00
- Conegliano, dalle 9.30 alle 10.30
- Montebelluna, dalle 10.00 alle 11.00

Penale per mancato rispetto dei tempi di fornitura/consegna: Euro 600,00 (seicento) per ogni giorno di ritardo per ciascuna fornitura/consegna.

Forma di pagamento: vedi art. 9) "Capitolato speciale d'oneri".

Analisi chimico/fisiche e microbiologiche: la Società appaltante potrà richiedere, oltre alle analisi chimico/fisiche, delle analisi microbiologiche finalizzate alla valutazione della presenza di microrganismi, con particolare riferimento agli utilizzatori di

idrocarburi. Tali analisi dovranno essere condotte mediante l'applicazione del metodo IP385/95 e non dovranno superare il limite di 900 UFC/litro (Unità Formanti Colonie per litro) pena l'applicazione di quanto previsto all'art. 4 del presente capitolato.

Qualora venga accertato che il prodotto consegnato non corrisponde alle norme vigenti, Vi sarà richiesto il riconoscimento dei danni subiti.

Foro competente: per qualsiasi questione dovesse insorgere tra Lamarca S.p.A. e l'impresa aggiudicataria il foro competente è quello di Treviso.

Note: La quantità di gasolio da consegnare a ciascun deposito e la periodicità delle somministrazioni potranno essere modificate in qualsiasi momento, in tal caso però dovranno essere comunicate per tempo alla ditta assegnataria.

Art.3 – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta assegnataria della fornitura dovrà costituire, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, d'importo pari al 10% del valore complessivo presunto della fornitura, calcolato moltiplicando il prezzo del gasolio, al netto di IVA ma comprensivo di accisa, pubblicato nell'ultima Staffetta Quotidiana Petrolifera prima della data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Tale deposito cauzionale viene costituito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'assunzione della fornitura e/o per eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che dovessero eventualmente essere sostenute dalla Società durante la fornitura per fatti addebitabili alla ditta assegnataria, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura ed in ogni caso in aggiunta alla penale prevista all'Art. 2.

Resta salvo per la Società appaltante l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta assegnataria sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale nel caso in cui la Società appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, di esso durante l'esecuzione del contratto. L'integrazione della cauzione dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Nel caso la ditta assegnataria non provveda tempestivamente alla reintegrazione della cauzione, la stessa potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della Società appaltante, prelevandone l'importo dal saldo o dagli acconti di pagamento delle forniture.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque per almeno tre mesi dopo la scadenza del contratto.

La cauzione in parola potrà essere prestata in uno dei seguenti modi:

- mediante fideiussione bancaria,
- mediante polizza assicurativa quietanzata.

In entrambe le ipotesi dovrà espressamente e congiuntamente recare:

- La rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- L'operatività della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a "prima o semplice richiesta di "Lamarca". e senza eccezioni";
- La rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l'eventuale decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile, sollevando pertanto l'Ente garantito "Lamarca". dall'onere di agire nei termini ivi previsti;
- Che in caso di escussione della cauzione o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Treviso;
- Che lo svincolo potrà essere disposto soltanto dall'Ente garantito "Lamarca". mediante restituzione dell'originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria scritta.

Art.4 – CONSEGNA

Le consegne, corredate di tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente, saranno effettuate franco cisterne dei depositi indicati nel precedente art. 2 nelle località ivi indicate e nel rispetto degli orari e delle tempistiche d'evazione delle ordinazioni.

La ditta assegnataria deve conseguentemente ritenersi impegnata ad effettuare, su richiesta della Società appaltante ed in casi di emergenza o straordinaria necessità, consegne anche in orari e giornate diverse da quelle sopra fissate, prefestivi e festivi inclusi, senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo.

Qualora, in tali evenienze, la consegna non sia effettuata dalla ditta assegnataria della fornitura, nella bolla di consegna dovrà essere indicata la marca di gasolio oppure la raffineria o il deposito costiero di provenienza.

La Società appaltante avrà la facoltà di chiedere dimostrazione dei dati indicati nella bolla di consegna. In caso di discordanza ripetuta due volte, il contratto di fornitura si risolve ad istanza della Società appaltante, con azione di risarcimento del danno.

La Società appaltante si riserva la facoltà, anche in presenza di analisi chimico/fisiche positive del gasolio, di richiedere al fornitore, che sarà obbligato ad attenersi, di cessare le consegne di determinate provenienze, qualora il prodotto consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi. Il mancato rispetto della clausola testé citata comporterà la risoluzione del contratto di fornitura.

Nella documentazione resa all'atto della consegna del gasolio, in aggiunta alle prescritte indicazioni, dovrà essere specificato che trattasi di gasolio ecologico rispondente a quanto indicato dalla Direttiva Comunitaria 2003/17/CE o di gasolio autotrazione a "basse temperature" con punto di congelamento non inferiore a -21° C, nonché la densità del prodotto e la temperatura di riferimento.

All'atto di ogni singola consegna, con esclusione di quelle effettuate con contatore volumetrico, si potrà procedere alla pesatura presso la pesa pubblica più vicina. La relativa spesa sarà a carico della ditta assegnataria. A richiesta della Società appaltante, potranno essere effettuate, saltuariamente, delle pesature anche per consegne con contatore volumetrico. In tali casi le relative spese saranno a carico della Società richiedente. Qualora venisse accertato, dalla documentazione prodotta o dai controlli effettuati, che il prodotto consegnato non corrisponde a quanto prescritto dal presente capitolato, la Società appaltante avrà la facoltà di rifiutare lo scarico, chiedendone l'immediata sostituzione con prodotto le cui caratteristiche siano conformi alle prescrizioni del capitolato.

Qualora venga consentito lo scarico del prodotto, il fornitore incorrerà, per le prime due volte in una penale pari al 20% del valore della singola fornitura.

Alla terza inadempienza della specie, il contratto potrà essere risolto ad iniziativa della Società appaltante.

Sarà applicata una penale del 20% sull'importo di ogni singola fornitura, qualora dovesse accertarsi che i quantitativi consegnati risultano inferiori a quelli indicati sui documenti che accompagnano la merce, salvo una tolleranza del due per mille. In ogni caso, si procederà al pagamento del quantitativo di prodotto effettivamente scaricato come da lettura contatore volumetrico (correttamente compilato).

Il ripetersi per tre volte di tali inadempienze darà facoltà di pieno diritto di risolvere il contratto, con conseguente risarcimento dei danni.

In ogni occasione, potranno essere prelevati, all'atto dello scarico, a cura del personale della Società appaltante preposto al controllo della consegna del carburante ed in contraddittorio con il vettore, che sarà preventivamente delegato dalla ditta fornitrice, tre campioni del prodotto fornito che, previa applicazione di sigillo e contrassegno, saranno consegnati, rispettivamente: uno ad un laboratorio di fiducia della società appaltante per le analisi, l'altro consegnato al vettore, ed il terzo depositato nei locali della società stessa.

Per ogni prelievo di campioni sarà redatto verbale in duplice copia, che sarà sottoscritto, per l'impresa fornitrice, dalla persona incaricata della consegna o, in caso di suo rifiuto, da due dipendenti dell'Azienda, che daranno atto del rifiuto. Il verbale sarà altresì sottoscritto dalla persona che lo ha redatto.

La ditta assegnataria si impegna ad accettare, senza alcuna riserva, i risultati delle analisi e dei controlli così effettuati.

I costi delle analisi chimico/fisiche e microbiologiche saranno a carico della Società appaltante.

Qualora dalle analisi risultasse che il prodotto non è rispondente ai requisiti previsti dal capitolato, l'impresa fornitrice sarà informata dei risultati e potrà produrre in contraddittorio le proprie analisi. Se i risultati saranno uguali o daranno comunque degli indici di non conformità al capitolato, essi daranno alla Società appaltante il pieno diritto di risolvere il contratto, con conseguente risarcimento dei danni eventualmente prodotti nei confronti dei depositi e degli automezzi, come pure delle eventuali conseguenze di legge derivanti da interruzione di Pubblico Servizio. Qualora i risultati delle analisi dei primi due campioni siano discordanti, il terzo

campione sarà inviato, a spese della ditta fornitrice, presso un laboratorio scelto congiuntamente. Qualora i risultati di queste ultime analisi risultino non conformi ai dettati del presente capitolato, varrà quanto già esposto precedentemente.

Non saranno accettate consegne con documentazione d'accompagnamento emessa da impresa diversa dall'assegnataria, salvo quanto disposto dall'art.5.

La ditta assegnataria assume l'obbligo di effettuare le consegne con regolarità e continuità anche in periodi di difficoltà o di emergenza, garantendo quindi priorità alla Società appaltante in qualsiasi circostanza ed evenienza.

La garanzia suddetta si estende anche alla possibilità di approvvigionarsi presso distributori stradali di proprietà dell'assegnataria o da questa indicati, con modalità da concordarsi di volta in volta ed allo stesso prezzo di aggiudicazione.

Nel caso di particolari regolamentazioni emanate dalle competenti Autorità in materia di ripartizione delle disponibilità di prodotti tra i vari utilizzatori finali, non saranno applicate alla ditta assegnataria penali per mancate consegne in conseguenza di tali disposizioni.

Al di fuori di quanto sopra previsto, in caso di mancata consegna da parte della ditta assegnataria, la Società appaltante potrà rifornirsi presso altre imprese, o, se necessario, presso i distributori stradali pubblici, addebitando alla ditta aggiudicataria, oltre alle penali, anche le maggiori spese ed i danni conseguenti.

Art.5 – DIVIETO DI SUBFORNITURA

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4, è vietato alla ditta assegnataria il subappalto o la cessione, anche parziale, della fornitura. Per le Società petrolifere dotate di proprio marchio e di dimensione multinazionale non viene considerato subappalto la fornitura eseguita in tutto o in parte da imprese appartenenti all'organizzazione ufficiale di vendita della Società stessa, portante i colori della mandante e ad essa legate da contratto di agenzia o di concessione. Copia autentica di detti contratti dovrà essere prodotta in sede di offerta o successivamente, e comunque prima di eventuali consegne. Tali imprese sono autorizzate, in deroga a quanto disposto dall'art.4, all'emissione diretta di tutti i tipi di documentazione.

Art.6 – PERSONALE

Per la somministrazione del gasolio e della benzina, la ditta assegnataria dovrà avvalersi di personale idoneo, tecnicamente e moralmente, di soddisfazione della Società appaltante, la quale ha la facoltà di chiederne la sostituzione. Il rifiuto di sostituire tale personale è causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta assegnataria. Questa ultima è anche responsabile, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

In base alla normativa ADR, la ditta assegnataria dovrà certificare il possesso da parte dei propri trasportatori del patentino ADR che abilita il trasporto di merci pericolose.

Inoltre è obbligata a fornire il nominativo del proprio consulente ADR.

Art.7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Rientra negli obblighi del fornitore ottemperare a tutte le incombenze di natura antinfortunistica, previdenziale, assicurativa e contrattuale, nei confronti del proprio personale dipendente.

Art.8 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

La ditta assegnataria, nell'esecuzione della fornitura, dovrà garantire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. 81 /2008 in particolare quanto stabilito dall'articolo 26 e di quelle che verranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche, resteranno ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun genere nei riguardi della ditta appaltante.

Art.9 – RESPONSABILITÀ

La ditta assegnataria sarà responsabile dei danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza delle operazioni di consegna del gasolio.

Art.10 – QUANTITATIVI

I quantitativi di gasolio che previsionalmente dovrebbero costituire il fabbisogno della Società appaltante per il periodo di validità del contratto, sono stati ripartiti tra i vari depositi aziendali.

Trattandosi di fornitura con carattere di somministrazione, i quantitativi sono stimati e pertanto alle maggiori o minori quantità effettivamente richieste rispetto alla previsione non sarà applicato alcun differenziale di prezzo; inoltre nessuna eccezione o reclamo per tali differenze potrà essere sollevato dalla ditta assegnataria che rimane obbligata alla fornitura nella misura che si renderà effettivamente necessaria.

Art.11 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario 30 gg. data fine mese.

Art.12 – DURATA DELLA FORNITURA

L'appalto di cui al presente Capitolato avrà la durata di mesi 6 (sei) a partire dal 01 aprile 2010 e scadrà pertanto il 30 settembre 2010 senza bisogno di disdetta alcuna da ambo le parti.

La Società appaltante si riserva comunque la facoltà di disporre la proroga per un ulteriore mesi 6 (sei) dal 01 ottobre 2010 al 31 marzo 2011, alle medesime condizioni contrattuali.

Il contratto stipulato a fronte della presente gara d'appalto potrà essere risolto, senza nulla a pretendere da parte della ditta assegnataria, qualora nel periodo di vigenza del contratto di somministrazione venissero emanate disposizioni che impongano alla Società appaltante l'utilizzo per i propri autobus di combustibili alternativi (emulsionati, biodiesel, ecc.).

Art.13 – PREZZO

Il corrispettivo omnicomprendente, per litro di gasolio reso franco destino, sarà determinato in base alla seguente formula:

$$\text{Prezzo litro gasolio} = \frac{(\$t)g / \text{€\$}}{1000} \times 0,845 + K + IF$$

Dove:

(\$t)g : quotazione giornaliera (high) espressa in US\$/tonnellata di gasolio Cif MED BASIS GENOVA / LAVERA pubblicata dal Platt's European Marketscan (50 ppm o 10 ppm in base alla normativa vigente)

€\$: valore del cambio €\$ riferimento rilevazione organi ufficiali

0,845 : coefficiente di peso specifico per la trasformazione dell'unità di misura da Kg a litro

K : quota in €l per gli oneri aggiuntivi per il gasolio.

Tale quota include gli oneri di trasporto e tutti gli oneri accessori e resterà fissa per tutta la durata dell'appalto

IF : imposta di fabbricazione vigente, al litro

Per la determinazione del prezzo delle forniture si terrà conto della quotazione in US\$/tonnellata di gasolio e del valore del cambio del giorno di consegna.

I valori di \$/t e €\$, per i giorni nei quali non si effettua la rilevazione, saranno quelli rilevati nel giorno immediatamente precedente.

Ad ogni fattura inviata dall'Assegnatario dovrà essere allegata la corrispondente quotazione del Platt's ed il relativo controvalore in €/litro.

Art.14 – SCORTE DI SICUREZZA

La ditta assegnataria dovrà costituire e mantenere presso i propri depositi, quali risultano dalla licenza rilasciata dall'UTF e che devono essere ubicati anche nella Regione Veneto o in Regioni limitrofe, per tutta la durata del rapporto contrattuale di fornitura, uno stoccaggio di gasolio, controllabile, pari ad almeno 15 giorni di fornitura.

La stessa dovrà inoltre fornire un recapito telefonico presso il quale sia reperibile in ogni momento un suo funzionario per ogni e qualsiasi aspetto concernente la somministrazione di cui al presente capitolato.

Art.15 – ASSEGNAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

L'aggiudicazione della somministrazione verrà formalizzata sotto riserva di Legge e comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Mentre la ditta assegnataria sarà immediatamente vincolata, la Società appaltante lo sarà soltanto dopo l'approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione.

Art.16 – CONTROVERSIE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura non darà mai diritto alla ditta assegnataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi l'esecuzione del contratto dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse, le controversie verranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art.17 – DOMICILIO DELL'IMPRESA FORNITRICE

Per tutti gli effetti del contratto, giudiziari ed extra giudiziari, la ditta assegnataria avrà l'obbligo di eleggere il proprio domicilio nel Comune in cui ha sede la Società appaltante.

Art.18 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi questione dovesse insorgere tra la ditta assegnataria e la Società appaltante in ordine all'esecuzione del contratto, foro competente è quello in cui risiede questa ultima.

Art.19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole e gli adempimenti del presente Capitolato e della lettera d'invito sono da considerarsi essenziali, per cui l'inadempimento di uno solo di essi darà la facoltà alla Società appaltante di respingere in ogni momento l'offerta o di ritenere anticipatamente sciolto il rapporto, salvo richieste di danni.

Art.20 – SPESE A CARICO DELL'IMPRESA FORNITRICE

Sono a carico della ditta assegnataria della somministrazione, senza diritto di rivalsa, le spese inerenti e conseguenti la stipula di eventuali contratti che la Società appaltante dovesse sottoscrivere in forza dell'esito della gara.

Art.21 – RINVIO ALLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE

L'appalto di cui trattasi si intende disciplinato, oltre che dal presente Capitolato, per quanto non espressamente indicato nel medesimo, dal Codice Civile, dalla legislazione emanata dallo Stato Italiano e dalla Regione Veneto in tema di contabilità, di appalti, di contratti ed in materie che attengono all'oggetto dell'appalto stesso, o comunque per quanto non in contrasto con il D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dalla Società appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Inoltre potranno essere oggetto di diffusione a mezzo stampa periodica. L'eventuale rifiuto del consenso comporta l'impossibilità a dar corso al rapporto contrattuale.

Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Art.22 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che sarà eventualmente sottoscritto dalla Società appaltante con la ditta assegnataria. Il valore del contratto è stimato sulla base dei quantitativi presunti di fornitura e del prezzo d'aggiudicazione, più I.V.A..

Art. 23 – CAPITOLATO

Il presente "CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI" per la fornitura di gasolio per autotrazione è costituito da n. 23 articoli ed è stampato in n. 10 fasciate.

Luogo e data

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Sono espressamente accettati gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18 19, 20, 21, 22 e 23 del presente capitolato. In particolare è fornito il consenso al trattamento dei dati personali così come indicato all'art. 21.

Luogo e data

FIRMA PER ACCETTAZIONE
